

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 19

Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, le parole "*al 30 giugno 1997*" sono sostituite con le parole "*al 31 dicembre 1998*".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare dei contenuti della legge regionale 3 giugno 1997, n. 19, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Procedimento di formazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 19.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 febbraio 1997 dove ha acquisito il n. 277 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Roccon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 5 marzo 1997;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 aprile 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Franco Roccon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 aprile 1997, n. 3937;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 maggio 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 maggio 1997, n. 2162/22520, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per le foreste e l'economia montana
-